

NOTA TECNICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIG E MOBILITA' IN DEROGA

In attesa di definire con accordo quadro, stipulato in sede regionale con le Parti Sociali e Sindacali, le priorità di intervento regionale e le modalità per l'erogazione degli Ammortizzatori Sociali in deroga in Toscana, il Settore Lavoro della Regione Toscana ha ritenuto di fornire le seguenti indicazioni per la presentazione di domande di CIG (relative ad accordi stipulati a partire dal 4 agosto 2014) e Mobilità in deroga, in accordo con quanto definito nel Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

1. Presupposti per la richiesta e destinatari del trattamento

Possono richiedere il trattamento di CIG in deroga solo le imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile e per le seguenti causali:

- a. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- b. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- c. crisi aziendali;
- d. ristrutturazione o riorganizzazione;

In nessun caso il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa;

Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

Possono richiedere il trattamento di CIG in deroga le imprese delle seguenti tipologie:

1.1. Imprese tipologia A

Imprese di qualsiasi settore, ad esclusione del settore della pesca, con riferimento alle unità produttive ubicate in Toscana, non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

1.2. Imprese tipologia B

Imprese di qualsiasi settore, ad esclusione del settore della pesca, con riferimento alle unità produttive ubicate in Toscana soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Per le imprese della tipologia B il superamento dei limiti temporali disposti dall'art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dall'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva.

Il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga non può essere concesso in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

2. Lavoratori beneficiari

Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga per l'anno 2014, e di almeno 12 mesi per gli anni successivi;

3. Durata del trattamento

In relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di CIG in deroga può essere concesso:

- a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi nell'arco di un anno solare;
- b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell'arco di un anno solare;

Nel computo dei periodi di cui sopra, si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, in relazione a ciascuna unità produttiva;

In attesa di definire con l'accordo quadro stipulato in sede regionale con le Parti Sociali e Sindacali le priorità di intervento regionale e le modalità per l'erogazione degli Ammortizzatori Sociali in deroga in Toscana, le richieste di CIG in deroga devono essere contenute entro il 31.12.2014.

4. Procedura per la presentazione della domanda di CIG in deroga

1.3. Consultazione Sindacale

Le imprese che intendono accedere alla CIG in deroga devono avviare la procedura di consultazione sindacale comunicando alla RSU o RSA aziendale, ovvero, in mancanza, ai sindacati provinciali di categoria, la durata presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in CIG.

Tale comunicazione deve essere inoltrata alle organizzazioni sindacali almeno una settimana prima dell'inizio del periodo di sospensione/riduzione (contestualmente alla comunicazione scritta di sospensione/riduzione al dipendente, v. par. 7).

La consultazione sindacale di cui all'art. 5 della L. 164/1975 per le richieste di CIG in deroga deve concludersi con la sottoscrizione del verbale di accordo da parte di almeno una delle Rappresentanze Sindacali convocate entro 15 giorni dalla data di invio della convocazione per la consultazione sindacale da parte dell'impresa richiedente, e in ogni caso entro il periodo di sospensione e/o riduzione richiesto. Per la sottoscrizione del verbale di accordo ai fini della concessione di CIG in deroga è possibile utilizzare lo schema predisposto dalla Regione Toscana e scaricabile dal sito <https://webs.rete.toscana.it/CigInDeroga>.

E' possibile presentare anche un verbale di accordo redatto secondo un diverso schema purché siano riportati tutti i seguenti dati:

- a. data dell'accordo;
- b. i nominativi e la qualifica rivestita da coloro che sottoscrivono l'accordo (impresa, rappresentante dell'associazione datoriale e delle organizzazioni sindacali);
- c. i dati identificativi dell'impresa, con la specifica sia della sede legale che della sede dell'unità produttiva per la quale è richiesta la CIG in deroga, il numero dei lavoratori in organico con la suddivisione in quadri, impiegati, operai ed apprendisti e lavoratori a domicilio, nonché il settore di appartenenza;
- d. indicazione della causa che ha costretto l'impresa ad una contrazione o sospensione dell'attività produttiva con richiesta di intervento di CIG in deroga;
- e. il periodo di richiesta di CIG in deroga, il numero dei lavoratori sospesi a zero ore ovvero con orario ridotto, nonché l'eventuale piano di gestione degli esuberanti;
- f. dichiarazione relativa all'applicazione dell'istituto della rotazione tra i lavoratori interessati dalla Cassa integrazione (previsto dall'art. 1, comma 8, L. 223/91), con specifica dei motivi dell'eventuale mancata applicazione della rotazione;
- g. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti che l'impresa :
 - rientra nella definizione di "impresa" di cui all'art. 2082 del Codice Civile;
 - non può usufruire di CIGO o la CIGS o delle misure di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della L. 18 giugno 2012, n. 92;
 - ha fruito di CIG in deroga per un periodo non superiore a 11 mesi per l'anno 2014 in relazione a ciascuna unità produttiva coinvolta dall'accordo oggetto di sottoscrizione;
 - ha concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva;
 - ha previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue;
- h. indicazione degli ammortizzatori sociali eventualmente utilizzati, i relativi periodi e la causale di intervento;

Nell'accordo sindacale l'impresa deve dare atto delle motivazioni effettive per cui non può usufruire di CIGO, CIGS o delle misure di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della L. 18 giugno 2012, n. 92. La Regione Toscana si riserva di verificare la rispondenza di quanto contenuto nella dichiarazione resa dall'impresa ai sensi del DPR 445/2000 in merito ai requisiti di accesso alla CIG in deroga. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese dall'impresa, sulla cui base è stato emanato il provvedimento di concessione di CIG in deroga, la Regione Toscana trasmetterà le risultanze all'INPS per il recupero degli importi

impropriamente corrisposti, riservandosi inoltre di procedere per infedele dichiarazione nei confronti del dichiarante.

Qualora entro 15 giorni dall'invio della convocazione non si sia realizzata la consultazione con la sottoscrizione del verbale di accordo, ed in assenza di motivazione scritta circa la mancata sottoscrizione da parte della/e Organizzazione/i Sindacale/i, l'impresa può presentare domanda di CIG in deroga allegando alla domanda copia della convocazione e della documentazione comprovante l'invio e la data dello stesso. In questo caso le domande sono valutate da uno specifico Gruppo di Lavoro costituito presso la Regione Toscana al fine di un esame delle stesse, individuando possibili soluzioni ed adoperandosi per il raggiungimento dell'accordo territoriale.

Al termine del percorso individuato dal Gruppo di Lavoro, ove entro 15 giorni non sia stato raggiunto l'accordo territoriale, la Provincia convoca le parti per l'esame congiunto. Nei successivi 15 giorni dalla convocazione, la Provincia deve far pervenire alla Regione Toscana l'esito dell'incontro. Nel caso in cui all'incontro in Provincia non si presenti l'impresa o chi la rappresenta la domanda si ritiene respinta. Nel caso in cui non si presenti alcuna organizzazione sindacale la domanda verrà comunque accolta, anche se priva di verbale di accordo.

La valutazione del Gruppo di Lavoro non sostituisce in alcun modo l'accordo sindacale a livello territoriale.

1.4. Presentazione domanda

Una volta esaurita la procedura di consultazione sindacale di cui sopra, l'impresa interessata invia la domanda alla Regione Toscana.

A tal fine la Regione Toscana ha approntato la procedura informatica per consentire la compilazione e la trasmissione delle domande di CIG in deroga, che si trova all'interno del sistema CO Toscana al seguente indirizzo: <https://webs.rete.toscana.it/CigInDeroga>.

Al termine della compilazione on-line, il sistema produce la stampa della domanda di CIG come risultante dalla procedura di inoltro.

L'impresa dovrà inviare **a mezzo raccomandata A/R** al seguente indirizzo:

Regione Toscana
Settore Lavoro
Via Pico della Mirandola 24
50132 Firenze

la seguente documentazione:

1. prima pagina della domanda, stampata, con apposta marca da bollo da € 16,00, firmata dal legale rappresentante;
2. il verbale di accordo sindacale oppure documentazione (ricevute di raccomandate, fax o e-mail) da cui risulti che l'impresa ha inoltrato richiesta alle OO.SS.LL. di consultazione sindacale;
3. copia del documento di identità del legale rappresentante dell'azienda firmatario della domanda.

Nel caso in cui l'imposta di bollo venga assolta in modo virtuale, l'invio della domanda è assolto con la compilazione on-line della stessa, mentre il verbale di accordo sindacale dovrà essere inoltrato, previa scannerizzazione, per via telematica attraverso la procedura.

L'impresa avrà cura di conservare gli originali degli allegati .

La compilazione della domanda on-line è obbligatoria, pena la non ricevibilità della stessa.

Per accedere al servizio di **CigInDeroga** è necessario un **Certificato digitale (smart card)** fornito da un Ente Certificatore.

UTENTI GIA' REGISTRATI AL SISTEMA ComunicazioniOnLine

Gli utenti già registrati al sistema di ComunicazioniOnLine, inseriscono la smart card e accedono direttamente alla procedura per le domande Cig in deroga cliccando su **Utente Registrato**.

UTENTI NON REGISTRATI AL SISTEMA ComunicazioniOnLine

Chi non è ancora registrato dovrà cliccare su **Registrazione Utente** utilizzando un Certificato Digitale (smart card).

In tal modo l'utente (soggetto responsabile delle domande) dovrà registrarsi al sistema immettendo le proprie generalità, l'impresa o le imprese per le quali vuole operare e gli eventuali collaboratori da abilitare all'invio delle domande di Cig in deroga. La procedura consentirà al soggetto responsabile di scegliere se l'accesso dei propri collaboratori dovrà avvenire con smart card o attraverso utente e password. Effettuata la registrazione, gli utenti saranno riconosciuti dal sistema e potranno quindi procedere all'invio delle domande.

1.5. Termini di presentazione della domanda e modalità di pagamento

Ai sensi dell'art. 7-ter, comma 2, L. 33/2009, la domanda di CIG in deroga deve essere presentata entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro. Qualora il periodo di sospensione/riduzione richiesto abbia una durata complessiva inferiore a 20 giorni, la domanda deve essere presentata entro l'ultimo giorno del periodo di sospensione/riduzione richiesto.

Per **data di presentazione** si intende:

- nel caso di inoltro della domanda in bollo a mezzo raccomandata A/R, compresi gli allegati, la data di invio della raccomandata;
- nel caso di inoltro telematico della domanda con bollo virtuale, compresi gli allegati, la data in cui viene effettuato tale inoltro;

In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda;

L'unica modalità di pagamento per la CIG in deroga è il pagamento diretto.

5. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno valutate e autorizzate, secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa dall'ufficio Regione Toscana - Settore Lavoro.

Le domande ritenute incomplete o inesatte, verranno sospese e verranno riesaminate soltanto dopo che l'impresa farà pervenire le informazioni/documentazioni richieste dalla Regione Toscana.

L'impresa è tenuta a far pervenire la documentazione mancante entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, inviata a mezzo raccomandata A/R. Decorso 15 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, la domanda si ritiene respinta.

Le comunicazioni di accoglimento delle domande di Cig in Deroga (autorizzazioni) non saranno più inviate per posta ordinaria alle imprese interessate; gli utenti registrati al sistema informatico on line CigInDeroga scaricheranno le suddette comunicazioni attraverso la funzione "Gestione Domande-Stampa Autorizzazione".

Le comunicazioni di sospensione o diniego della domanda di CIG in deroga verranno inviate all'impresa richiedente tramite PEC, o, se non disponibile, tramite raccomandata A/R e al referente per la domanda indicato sulla stessa tramite email, nonché all'INPS Regionale.

Un lavoratore già autorizzato per un periodo non può essere oggetto di una nuova autorizzazione per lo stesso periodo o per un periodo incluso nell'autorizzazione già rilasciata.

6. Comunicazione all'INPS e pagamento

La Regione Toscana – Settore Lavoro trasmette all'INPS l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

Le imprese devono presentare mensilmente all'INPS i modelli per l'erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.

Nel caso di mancato utilizzo della autorizzazione le imprese dovranno comunicare a Regione Toscana ed INPS, a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal proprio legale rappresentante, la rinuncia al provvedimento di autorizzazione richiedendone l'annullamento.

7. Interventi di politica attiva e obblighi del lavoratore

Per gli interventi di politica attiva a favore dei lavoratori percettori di CIG in deroga si applicano le disposizioni di cui alla L. 92 del 28 giugno 2012, art. 4 comma 33.

In linea con quanto previsto dal comma 40 dell'art. 4 della legge 92 del 28 giugno 2012, il rifiuto del lavoratore di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione ovvero la mancata o irregolare frequenza senza giustificato motivo determina la perdita del diritto all'erogazione del trattamento di cassa integrazione, fatti salvi i diritti già maturati.

MOBILITA' IN DEROGA

1. Destinatari del trattamento

La mobilità in deroga può essere concessa ai lavoratori disoccupati ai sensi del D.lgs. 181/2000, che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1 della L. 223/91, che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro, e provengano da imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile.

2. Requisiti

I requisiti per la presentazione della domanda di mobilità in deroga sono i seguenti:

- a. essere iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente presso un Centro per l'Impiego della Toscana;
- b. essere stati interessati da licenziamento (ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa) o da cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni giusta causa, con esclusione delle dimissioni volontarie;
- c. non avere i requisiti per beneficiare dei trattamenti di cui all'art. 7 della Legge 223/91, dell'indennità di disoccupazione ordinaria o di ASPI/miniASPI legata alla cessazione del rapporto di lavoro;
- d. aver maturato presso l'impresa che ha effettuato il licenziamento (o presso l'impresa con cui hanno cessato) il rapporto di lavoro un'anzianità impresale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità, con un rapporto di carattere continuativo, così come previsto dal D.L. 5/2009, convertito in L. 33/2009, art. 7-ter, comma 6 e dalla L. 92/2012, art. 2, comma 67;
- e. non aver richiesto o ottenuto la concessione di analogo trattamento di mobilità in deroga da una Regione diversa dalla Toscana.
- f. in caso di richiesta di proroga, deve essere terminato il periodo della precedente concessione di mobilità in deroga;

3. Misura e durata del trattamento di sostegno al reddito in deroga

La misura dell'indennità di trattamento di sostegno al reddito è equivalente all'importo previsto per l'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7 della Legge 23 luglio 1993, n. 223.

Nel corso dall'anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso:

- a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un

periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente 5 mesi nell'anno 2014, non ulteriormente prorogabili;

- b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso per ulteriori 7 mesi, non ulteriormente prorogabili. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di 3 anni e 5 mesi;

A decorrere dall'anno 2015 e fino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi;

A decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso.

4. Procedura per la presentazione della domanda

Per la richiesta del trattamento di sostegno al reddito i lavoratori richiedenti la mobilità in deroga devono recarsi presso i Centri per l'Impiego per la compilazione della domanda di mobilità in deroga.

La domanda di richiesta del trattamento compilata e sottoscritta presso il Centro per l'Impiego, deve essere inviata, unitamente al documento di identità del lavoratore, a mezzo raccomandata A/R a:

Regione Toscana – Settore Lavoro
via Pico della Mirandola, 24
50129 FIRENZE

Il modello INPS di richiesta del pagamento della prestazione (DS21-SR05), deve essere trasmesso direttamente all'INPS esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali indicati nella circolare INPS 102/2012:

- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale INPS;
- Patronati/Intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact center integrato n. 803164

5. Termini per la presentazione della domanda

Al fine della fruizione del trattamento di mobilità in deroga i lavoratori interessati, a pena di decadenza, devono presentare la relativa istanza alla Regione Toscana e all'INPS entro sessanta giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione di mobilità in deroga, ovvero, se posteriore, dalla data dell'autorizzazione regionale di concessione della prestazione.

6. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno valutate e autorizzate, secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa dall'ufficio Regione Toscana - Settore Lavoro, nei limiti delle risorse disponibili.

La Regione Toscana – Settore Lavoro trasmette all'INPS l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata al richiedente all'indirizzo indicato sulla domanda, nonché all'INPS Regionale.

7. Interventi di politica attiva e obblighi del lavoratore

Per gli interventi di politica attiva a favore dei lavoratori percettori di Mobilità in deroga si applicano le disposizioni di cui alla L. 92 del 28 giugno 2012, art. 4 comma 33.

In linea con quanto previsto dal comma 41 dell'art. 4 della legge 92 del 28 giugno 2012, il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:

- a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
- b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto.